

TI_GERICHTE 9.2014.20 vom 16. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.20

FR: TI_GERICHTE 9.2014.20 du 16 avril 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2014.20 del 16 aprile 2014

Regeste

Relazioni personali: modalità di svolgimento, potere di apprezzamento dell'ARP. Diritto di essere sentito oralmente garantito solo davanti all'ARP, non davanti alla CDP

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v Lpamm).

E. 2

Nel proprio reclamo RE 1 ha chiesto di adottare in via superprovvisoria e provvisoria l'assetto chiesto anche nel merito del proprio reclamo. Di conseguenza, prescindendo da un esame sulla ricevibilità di tale richiesta, essendo con la presente decisione evasa la procedura di merito, la richiesta superprovvisoria e provvisoria diviene priva d'oggetto. RE 1 ha chiesto inoltre di essere sentito personalmente da questo Tribunale. Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede di reclamo è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella quale il reclamante ha avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame stesso, con la replica e con un ulteriore scritto trasmesso a questo giudice in data 2 aprile 2014. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro garantito solo davanti all'Autorità di protezione – audizione che nella fattispecie è avvenuta regolarmente – non invece davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1., non pubblicato).

E. 3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. N ella

fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; STF 5A_90/2013 del 27 giugno 2013, consid. 3.4.1.). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

E. 4

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 5

L'autorità di protezione, con la decisione impugnata, ha respinto la richiesta del padre di non separare i figli durante l'esercizio dei diritti di visita. Essa ha quindi fissato gli incontri ogni settimana dalle 14.00 alle 16.00, in forma sorvegliata presso i Punti d'Incontro, alternativamente con ciascuno dei figli separatamente. A mente di questo giudice, lo scopo della decisione è quello di permettere ai figli di avere un rapporto più esclusivo con il padre, consentendogli di dedicarsi a entrambi senza distrazioni e dando loro le medesime attenzioni. Infatti, dagli atti risulta un notevole disagio dei figli, in particolare di PI 1. Dai rapporti dei servizi che si sono occupati di loro è emersa un'evidente difficoltà da parte del padre a gestire i figli insieme, che in particolare si è ripercossa sul rapporto con la figlia. Dal rapporto 23 ottobre 2013 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione è emerso segnatamente un disagio da parte dei minori e del padre che ha fatto preferire lo svolgimento dei diritti di visita in ambito protetto (“ per entrambi i bambini risulta importante mantenere una relazione costante e stabile con entrambi i genitori. (...). La forma sorvegliata appare ancora la più idonea. Ciò è dovuto sia alla presenza di un disagio personale di tipo emotivo ancora importante da parte del signor RE 1, sia ad una difficoltà osservata da parte del padre nella gestione della relazione con la figlia PI 1, sia ancora a seguito di difficoltà osservate anche da parte di PI 1 stessa ”). I rapporti dei Punti d'Incontro hanno invece posto in evidenza il disagio della figlia PI 1, con la quale sembrerebbe che il padre abbia maggior difficoltà nel rapportarsi. Nel rapporto del 4 giugno 2013 gli operatori hanno riscontrato che il padre “ ha portato un'automobile giocattolo in regalo a PI 2 mentre a PI 1 non ha portato nulla. (...) Il papà ha fatto discorsi adeguati ma la sua attenzione si è

indirizzata di più a PI 2 ”. Dal rapporto del 20 agosto 2013 si rileva che gli operatori hanno osservato “ una buona relazione con PI 2 e una maggior facilità del padre a svolgere delle attività, mentre con PI 1 non sa cosa fare e spesso chiede informazioni sulla quotidianità e sulle amicizie insistendo quando la bambina non sa cosa rispondere. Di conseguenza si creano dei momenti dove la figlia si annoia e chiede l’intervento delle operatrici”. Essi hanno specificato che “ dopo diversi DV abbiamo chiesto a PI 1 come si sente ed ha risposto che si annoia e che vorrebbe fare dei giochi di società ma che il padre gioca sempre con PI 2 a calcio”. In merito all’incontro del 13 luglio 2013 gli operatori hanno riscontrato che “PI 1 è andata a coricarsi perché lamentava mal di pancia e il padre ha continuato a giocare con PI 2 ”. Il 13 settembre 2013 quindi la bambina “ ha lamentato mal di pancia e nausea ” e non si è presentata. Dal rapporto del 30 settembre 2013 risulta che il 20 luglio 2013 “PI 1 rimane a giocare sola o con l’operatrice dicendo di annoiarsi ”. Con rapporto 30 dicembre 2013 gli operatori hanno infine concluso che “ il signor RE 1 sembra avere delle difficoltà nel gestire i due figli contemporaneamente, difficoltà probabilmente data anche dal fatto che hanno età diverse e vogliono fare giochi sempre diversi ”. Determinante pure è il rapporto del 9 ottobre 2013 del Servizio medico-psicologico di _____, che ha concluso che il padre “ attualmente non è idoneo nel compiere la sua funzione genitoriale ”. Il suddetto servizio ha precisato che “ ci sono più elementi non tranquillizzanti: la sua condizione psichica, i suoi tratti impulsivi e una parziale incapacità di valutare le sue azioni. Sarà necessario stabilire un programma di cura e di assistenza stabile, regolare e prolungato nel tempo al fine di ristabilire un equilibrio psichico e socio-economico, con l’obiettivo di poter offrire ai figli una relazione costante e rassicurante in futuro ”. Quanto ai figli, ha evidenziato come sia “ importante che i bambini possano continuare ad avere contatti regolari con il padre al fine di mantenere una relazione affettiva ”, precisando che “ è necessario, per la protezione dei minori, mantenere diritti di visita sorvegliati, con la possibilità di un progressivo aumento dell’autonomia nel futuro ” e consigliando “ la possibilità di considerare momenti d’incontri separati con i due bambini durante i diritti di visita ”, avendo essi “ bisogni e interessi diversi, ai quali, il padre potrebbe rispondere meglio se separati ”. Il padre ha prodotto all’Autorità di protezione un certificato medico 9 dicembre 2013 del dr. Med. F_____, specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia, che ritiene auspicabile “ estendere il diritto di visita settimanale, in forma sorvegliata, in presenza di entrambi i figliuoli. Questa possibilità, oltre a giovare agli stessi, permetterebbe al signor RE 1 di recuperare il ruolo di padre, di sentirsi gratificato e responsabilizzato contribuendo all’ulteriore evoluzione positiva delle già migliorate condizioni psichiche ”. Il medesimo specialista, in un ulteriore certificato del 14 marzo 2014 ha osservato “ l’importante sofferenza legata all’impossibilità di vedere più spesso i suoi figli ”. Disagio del padre che tuttavia non va tutelato in questa procedura, volta invece al sostegno dei figli ed alla protezione dei loro interessi. Come già indicato in precedenza, infatti, nell’organizzazione delle relazioni personali tra genitori e figli prioritari non sono gli interessi e i bisogni dei genitori, bensì quelli dei minori. Ora, considerato anche l’ampio potere di apprezzamento e decisionale dell’Autorità di protezione, la misura adottata di separare i figli durante l’esercizio delle relazioni personali con il padre, appare una misura idonea ad aiutare padre e figli (in particolare la figlia) a superare il periodo di disagio e a migliorare i loro rapporti. Peraltro, al reclamante si rammenta che ogni misura di protezione messa in atto è soggetta a modifica e rivalutazione da parte dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, essa dovrà servire a superare le difficoltà e a raggiungere un nuovo benessere per tutto il nucleo familiare. La decisione impugnata va quindi integralmente

confermata e il reclamo respinto.

E. 6

Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria formulata dal padre, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). In merito al secondo aspetto, il reclamante ha prodotto un documento (doc. M) attestante un reddito di fr. 4'066.- lordi a fronte di spese per 2'771.85, mentre non avrebbe debiti. L'indigenza del richiedente è quindi tutt'altro che dimostrata, ragion per cui già per questo motivo l'istanza andrebbe respinta. In ogni caso, anche prescindendo da tale aspetto, la procedura appariva sprovvista sin dall'inizio della probabilità di buon esito.

E. 7

Anche CO 2 ha chiesto di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria, producendo una documentazione dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 20'565.- e una sostanza immobiliare di fr. 188'888.-. In particolare essa percepisce un salario netto annuo di fr. 41'468.-, oltre a fr. 12'000.- di contributi alimentari per i figli, ha un reddito della sostanza stimato in fr. 3'944.50. La sua situazione economica non appare quindi talmente precaria da far presupporre l'indigenza. Incombeva peraltro all'istante, nella sua veste di proprietaria d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini, art. 117 pag. 461).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.